


MODALITÀ D'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio europeo. Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo, con la parte frontale (quella con il simbolo ) rivolta verso l'alto.

Il **Comune di Asiago**, nel proprio territorio, ha previsto che nel caso in cui i parcheggi adibiti alla sosta per persone invalide siano già occupati, le persone munite di contrassegno possano sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento delimitati da segnaletica orizzontale blu.

ATTENZIONE! Alcuni Comuni prevedono comunque il pagamento della tariffa vigente (sentenza n. 21271/2009).

Il contrassegno **CONSENTE** ai disabili di:

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- circolare e sostare nelle zone a traffico limitato (ZTL);
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione.

Il contrassegno **NON CONSENTE** la deroga ai divieti di sosta previsti dagli articoli 157, 158 e di altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:

- sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
- sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri);
- sosta in corrispondenza di dosso o curva;
- sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
- sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- sosta sul marciapiede;
- sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.

In tutti questi casi, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura.

E' sempre vietata la sosta negli stalli riservati ad altre categorie di veicoli (es: motocicli).